#### ALLEGATO LETT. "A" AL

### N.25169 DI REPERTORIO

### E AL N.10235 DI RACCOLTA

### CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE

### TITOLO 1° - STATUTO E SCOPO

### Art. 1 - Costituzione

- 1. Ai sensi della Legge 392/91 e dell'art.25 della Legge 8.6.1990 n° 142, e a seguito di specifica convenzione di cui all'art.24 della 142/90, è costituito tra i Comuni indicati nel successivo comma 2, un Consorzio, ente pubblico non economico, denominato "C.F.I.", Consorzio Farmaceutico Intercomunale ai sensi della L.n.392/91 e dell'art.31 del D.Lgs.n.267/2000.
- 2. I Comuni aderenti al Consorzio sono: Capaccio, Cava dei Tirreni, Eboli, Salerno e Scafati.
- 3. Al Consorzio possono aderire altri Comuni su loro espressa richiesta; tale adesione deve essere approvata dai Consigli Comunali della maggioranza dei Comuni consorziati e dall'Assemblea.
- 4. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.

### Art. 2 - Sede

il Consorzio ha sede nel Comune di Salerno; l'Assemblea su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione, potrà stabilire la sede anche in altro Comune Consorziato.

### Art. 3 - Scopo

- 1. Scopo del Consorzio è l'assunzione diretta dei seguenti servizi di comune interesse dei Comuni consorziati:
- la gestione di farmacie;
- la distribuzione intermedia a farmacie pubbliche e private e a tutti i soggetti autorizzati;
- l'erogazione di ogni altro prodotto o servizio collocabile
  per legge attraverso il canale della distribuzione al
  dettaglio o all'ingrosso nel settore farmaceutico o
  parafarmaceutico;
- l'informazione e l'educazione sanitaria;
- la partecipazione alle iniziative per le Amministrazioni comunali stipulanti in ambito sanitario;
- la gestione in forma diretta: di servizi di natura sociale in favore di anziani, giovani e/o disabili, ed altre categorie protette; di case di cura e di riposo; di servizi di assistenza domiciliare;
- la dispensazione delle specialità medicinali, anche veterinarie, e dei preparati galenici, officinali e magistrali, omeopatici, di erboristeria, e dei prodotti di cui alla XIV tabella dell'allegato 9 del D.M. 375 del 418/1998 e successive modificazioni; di prodotti parafarmaceutici, dietetici, integratori alimentari ed alimenti speciali, cosmetici e per l'igiene personale, nonché la fornitura di materiale di medicazione, di presidio medico-chirurgici, di

reattivi e diagnostici.

- 2. I Comuni consorziati potranno affidare altri servizi al Consorzio, non contrastanti con lo scopo, nonché partecipare, mediante quest'ultimo ad altri consorzi, società a capitale Pubblico o misto nonché private, per l'espletamento di attività strumentali o di supporto ai servizi affidati al Consorzio stesso.
- 3. Tutte le attività del Consorzio potranno essere estese mediante convenzione ad altri Comuni o Enti non consorziati, salvo le limitazioni e/o le procedure imposte dalla Legge per determinati pubblici servizi.

#### Art. 4 - Durata

1. Il Consorzio ha durata ventennale prorogabile, e potrà cessare in via anticipata nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti e dalla presente convenzione.

#### Art. 5 - Cessazione

- 1. Il Consorzio potrà cessare oltre che per la scadenza di cui al precedente articolo anche a seguito di deliberazione dei Comuni consorziati rappresentativi dei 2/3 delle quote di partecipazione;
- 2. In tal caso, il patrimonio del Consorzio verrà ripartito fra i singoli enti consorziati in proporzione alle quote di partecipazione;
- 3. In sede di ripartizione dei beni mobili ed immobili questi verranno assegnati in via preferenziale al Comune sul cui

territorio insistono.

### Art. 6 - Recesso

- 1. Ogni Comune consorziato, previo atto deliberativo motivato del Consiglio Comunale può recedere dal Consorzio decorso almeno un triennio dalla data di adesione allo stesso.
- 2. Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente del Consorzio, entro il trenta giugno di ciascun anno. In tal caso, il recesso diventa operante dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'Assemblea avrà approvato il recesso. L'Assemblea dovrà prendere atto del recesso entro sei mesi dalla data di ricevimento della comunicazione. In ogni caso il recesso sarà operante trascorso inutilmente tale ultimo termine.
- 3. Gli atti relativi al recesso debbono essere approvati dall'assemblea su relazione del Consiglio di amministrazione, che valuterà per il rimborso delle quote al Comune recedente, non solo il patrimonio del Consorzio ma anche le eventuali negative ripercussioni sul piano tecnico economico che tale recesso avrà sulle attività del Consorzio stesso.
- 4. Nell'ambito della valutazione del risarcimento di cui al comma precedente, devono essere indicate le soluzioni ed il costo delle stesse che verranno adottate per la tutela dei dipendenti da considerarsi in esubero con il ridimensionamento delle attività del Consorzio.

5. Successivamente alla compensazione con l'importo ed il risarcimento di cui ai commi precedenti, verrà assegnata al Comune recedente la parte residua della quota di partecipazione al Consorzio.

TITOLO II - ORGANI E COMPETENZE

Art. 7 Organi Consortili

- 1. Gli organi del Consorzio sono:
- L'Assemblea;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Il Direttore Generale;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.
- 2. Ai sensi del Comma 3 dell'art. 25 della L. 142/90, modificato dalla L.437/95, la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili; lo Statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

### PARTE PRIMA - ASSEMBLEA

### Art. 8 - Composizione

- 1. L'assemblea è composta dai Sindaci dei comuni consorziati.
- 2. Il Sindaco potrà delegare tale funzione in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 25 Comma 40 così come modificato dalla Legge 437/95, e coerentemente a quanto disposto dai commi 5, 5 bis e ter dell'art. 36 e dalla lettera n) del comma 2 dell'art. 32 L. 142/90 così come modificati dalla Legge

81/93.

3. Il voto del Sindaco, o del suo delegato è conteggiato in proporzione alla quota di partecipazione del Comune rappresentato.

# Art. 9 - Quote di partecipazione

- 1. La quota di partecipazione di ciascun Comune consorziato viene determinata nella misura percentuale del capitale conferito per l'impianto delle Farmacie fissato in  $\in$  72.303,97 per ogni farmacia funzionante nell'ambito del territorio del Comune rappresentato.
- 2. Sulla base di quanto sopra, il capitale di dotazione, iniziale sarà pari a euro 795.343,67 e le quote percentuali di partecipazione afferenti a ciascun Comune risultano essere:

  COMUNI QUOTE PERCENTUALI DI PARTECIPAZIONE

SCAFATI 41,67%

SALERNO 16,67%

CAVA DEI TIRRENI 8,33%

CAPACCIO 16,67%

EBOLI 16,67%

In caso di recesso o di adesione di nuovi Comuni, ovvero in caso di conferimento di nuovi servizi da parte dei Comuni Consorziati, l'Assemblea, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti e necessarie variazioni alle quote percentuali di partecipazione assegnate a ciascun Comune consorziato.

4. Entro un triennio dall'ultima variazione, l'Assemblea provvederà al riesame delle quote percentuali di partecipazione sulla base degli aggiornamenti numericoquantitativi intervenuti nei parametri di cui al primo comma.

Gli atti di cui al 3 $^{\circ}$  e 4 $^{\circ}$  comma dovranno essere trasmessi ai Comuni consorziati.

Eventuali modifiche in merito ai criteri di determinazione delle quote di ciascun Comune comportando modifiche sostanziali alle convenzioni in essere, dovranno essere preventivamente approvate da ciascuno dei Comuni consorziati.

Art. 10 - Funzioni

L'Assemblea ha funzione di indirizzo, programmazione e controllo dell'attività consortile.

Art. 11 - Convocazione e Deliberazioni

- 1. L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per l'approvazione dei bilanci preventivi-economici, annuali e pluriennali, e per approvare il conto consuntivo.
- 2. Essa può riunirsi in seduta straordinaria in ogni momento per iniziativa del Presidente dell'Assemblea o a richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, o di tre rappresentanti dell'Assemblea, o di un numero di rappresentanti portatori di almeno 1/3 delle quote di partecipazione.

- 3. L'Assemblea è convocata dal suo Presidente; la seduta è pubblica salvo diversa determinazione motivata dell'Assemblea.
- 4. La seduta è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei rappresentanti e con le quote complessive di partecipazione superiori al 50% in prima convocazione; in seconda convocazione con la presenza di almeno due rappresentanti e con quote di partecipazione superiori al 35%. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.
- 5. Le delibere, sono approvate con il voto favorevole dei presenti alla seduta che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione rappresentate nella seduta.
- 6. È necessario il voto favorevole dei presenti alla seduta che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione per le sequenti deliberazioni:
- a) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina del Consiglio di Amministrazione;
- c) nomina e revoca del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) revoca e scioglimento del Consiglio di Amministrazione;
- e) approvazione della proposta del Consiglio di Amministrazione di nomina per chiamata del Direttore Generale; f) modifiche allo Statuto.
- 7. Le deliberazioni sono approvate per appello nominale e voto palese.

Art. 12 - Presidente dell'assemblea

- 1. Il Presidente dell'Assemblea:
- a) convoca l'Assemblea fissando il relativo ordine del giorno;
- b) presiede l'Assemblea;
- c) cura, insieme al Segretario, la trasmissione agli Enti consorziati degli Atti fondamentali del Consorzio di cui all'art. 19 della convenzione;
- d) compie tutti gli atti amministrativi necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
- e) provvede a quanto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.
- 2. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il rappresentante con la più alta quota di partecipazione.

Art. 13 - Segretario dell'assemblea

L'Assemblea nomina, stabilendone l'eventuale compenso spettante, il Segretario dell'Assemblea, che di norma sarà il Segretario di uno dei Comuni consorziati. L'Assemblea, potrà altresì nominare un dipendente del Consorzio.

In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono assolte dal componente più giovane di età dell'Assemblea stessa.

Collabora con il Presidente per la convocazione dell'Assemblea e cura la trasmissione degli atti ai Comuni consorziati.

Altresì è responsabile della messa a disposizione ai componenti dell'Assemblea degli atti relativi all'ordine del

giorno almeno 24 ore prima della seduta.

### PARTE SECONDA - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 14 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione
di 5 Componenti, compreso il Presidente.

Art. 15 - Nomina

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti dall'Assemblea fuori dal proprio ambito, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale, ed una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso Aziende pubbliche o private e/o per uffici pubblici ricoperti.

Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che hanno motivi di incompatibilità o ineleggibilità o siano Consiglieri comunali o amministratori in uno dei Comuni consorziati.

L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le modalità fissate in apposito regolamento deliberato dall'Assemblea.

Art. 16 - Durata

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque anni e comunque fino all'insediamento dei loro successori che deve aver luogo non oltre dieci giorni dalla data in cui le deliberazioni di nomina sono divenute esecutive.

- 3. Le deliberazioni di nomina di cui sopra, devono essere adottate entro sei mesi dalla scadenza.
- 3. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere sempre Rieletti.

Art.17 - Revoca e Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. La proposta motivata di Revoca dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione o di Scioglimento dell'intero Consiglio di Amministrazione nei casi di gravi irregolarità o mancato raggiungimento degli obbiettivi assegnati o preventivati, ovvero di pregiudizio degli interessi del Consorzio, può essere presentata all'Assemblea dal Presidente della stessa o da un terzo dei suoi rappresentanti o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

# Art. 18 - Surroga

- 1. L'Assemblea provvede alla surroga dei Consiglieri di Amministrazione cessati dalla carica non appena si sono verificate le vacanze. A tale scopo il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di comunicare al Presidente dell' Assemblea le vacanze stesse entro dieci giorni da quello in cui esse si sono verificate o sono venute a sua conoscenza.
- La surroga ha effetto appena sia divenuta esecutiva la deliberazione relativa.
- 3. I Componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano

Consiglieri anzitempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

### Art. 19 - Decadenza

- 1. La qualità di componente del Consiglio si perde quando si verificano le cause di ineleggibilità a Consigliere Comunale o le incompatibilità previste dalla normativa vigente e dall'art. 15 del presente Statuto.
- 2. La decadenza in tali casi è dichiarata dall' Assemblea.
- 3. La proposta di decadenza deve in ogni caso essere notificata all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea fissata per la discussione di detta proposta.
- 4. Sono inoltre dichiarati decaduti i componenti del Consiglio che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive.
- 5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso, salvo ricorso dell'interessato all'Assemblea che decide definitivamente.

# Art.20 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

- Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, anche su richiesta di due componenti o del Direttore Generale, entro dieci giorni dalla richiesta medesima.
- 2. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica, compreso il

Presidente. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

- 3. Le deliberazioni possono adottarsi per appello nominale o per alzata di mano.
- 4. Quando, però, si tratti di deliberazioni che implichino apprezzamenti o valutazioni circa la qualità di persone, esse dovranno essere adottate a scrutinio segreto; in tali casi il Consiglio, su designazione del Presidente, nomina due scrutatori tra i Consiglieri presenti.
- 5. Ciascun componente il Consiglio ha diritto di fare constatare sul verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.
- 6. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche; ad esse interviene il Direttore Generale con funzione consultiva.
- 7. Il Consiglio di Amministrazione, si riunisce di regola, nella sede del Consorzio o in altro luogo indicato dall'avviso di convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'indicazione degli oggetti da trattarsi nella seduta. Lo stesso deve pervenire ai Consiglieri almeno 48 ore prima, salvo casi di urgenza e necessità dove il termine è ridotto a 24 ore.

# Art. 21 - Funzioni

- 1. Il Consiglio di Amministrazione ha funzioni propositive, amministrative e gestionali.
- 2. Al Consiglio di amministrazione compete l'amministrazione

ordinaria e straordinaria del Consorzio.

Art. 22 - Atti fondamentali

Sono atti fondamentali e pertanto devono essere approvati dal'Assemblea le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione concernenti:

- a) Il Piano Programma;
- b) Il Bilancio Pluriennale;
- c) Il Bilancio Preventivo economico annuale;
- d) Il Conto consuntivo;
- e) La destinazione dell'eventuale utile netto d'esercizio;
- f) La partecipazione a enti, società e consorzi;
- g) La stipula di convenzioni con Comuni non consorziati per la gestione di servizi;
- h) L'estensione delle attività consortili ad altri enti pubblici servizi attinenti agli scopi dello Statuto.
- Art.23 Segretario del Consiglio di Amministrazione e verbali delle sedute e delle deliberazioni
- 1. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Direttore

  Generale o da altro dipendente del Consorzio nominato dal

  Consiglio di Amministrazione; in mancanza del Segretario o del

  Direttore i verbali sono redatti da un componente del

  Consiglio stesso.
- 2. Il Segretario oltre a redigere i verbali delle sedute adempie ad ogni incombenza necessaria al funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

PARTE TERZA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 24 - Nomina

1Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con votazione separata e con le modalità di cui all'art. 11 del presente Statuto.

Art. 25 - Presidente del Consiglio di Amministrazione: funzioni

- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta il Consiglio stesso nei rapporti con gli Enti locali e le autorità statali;
- 2. Egli è il Presidente del Consorzio.

Art. 26 - Vice Presidente

- In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente ne esercita le funzioni il Vice Presidente.
- In caso di assenza o di impedimento del Vice Presidente, fa
   le veci del Presidente il Consigliere più anziano di età.

# PARTE QUARTA - DIREZIONE

Art. 27 - Composizione della Direzione

- 1. La Direzione del Consorzio è affidata ad un Direttore Generale in possesso di laurea in materie giuridiche economiche o in materie tecnico-scientifiche avente comprovate competenze tecniche, organizzative, economiche e gestionali conformi alle previsioni statutarie.
- 2. Ciascuna farmacia pubblica ha poi un Direttore Tecnico farmacista, responsabile della gestione professionale della

stessa nei confronti dell'Autorità sanitaria.

Art. 28 - Direttore Generale: funzioni

- 1. Il Direttore Generale è responsabile della gestione e del funzionamento di tutti i servizi, nonché della direzione del personale dipendente, ha altresì la rappresentanza legale del Consorzio.
- 2. Ove richiesto, nel bando di concorso o nella delibera di nomina il Direttore di Azienda svolge anche le funzioni di direttore di Farmacia.

Egli può delegare alcune sue funzioni e il potere di firma ai Dirigenti di Farmacia, in rapporto alle loro specifiche attribuzioni.

4. Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire con proprio atto deliberativo, su proposta del Direttore, i criteri e le modalità per assolvere alle funzioni vicarie del Direttore Generale, fatti salvi i casi in cui disposizioni legislative stabiliscano la specifica competenza del Direttore Generale.

Art. 29 - Rappresentanza Legale del Consorzio

1. La rappresentanza legale del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Direttore Generale con facoltà, salvo le prescritte autorizzazioni richieste dalla Legge, di promuovere azioni ed istanze giudiziarie od amministrative per ogni tipo e grado di giurisdizione e di costituirsi parte civile in giudizio penale e non e nell'interesse del Consorzio.

Art. 30 - Nomina

- 1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, di regola a seguito di Concorso per titoli ed esami.
- Per l'atto di nomina del Direttore Generale è prescritto
   l'intervento della maggioranza del Consiglio di
   Amministrazione.

# Art. 31 - Requisiti

- 1. I requisiti per la nomina di Direttore Generale sono individuati dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto delle competenze tecniche, organizzative ed economiche necessarie per lo svolgimento di detta funzione. Il Direttore Generale non può essere titolare di Farmacia ne avere un'età superiore agli anni 45 al momento dell'approvazione del bando di concorso.
- 2. I requisiti anagrafici di cui al comma precedente non si applicano ad eventuali rinnovi dell'incarico.
- 3. Prima di assumere l'incarico il Direttore deve prestare una cauzione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

### Art. 32 - Sostituzione del Direttore Generale

1. Nei casi di vacanza prolungata del posto di Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione deve affidare temporaneamente le funzioni ad altro Dirigente o, quando ciò non sia possibile, a persona esterna in possesso dei necessari requisiti professionali di cui all'articolo precedente.

- Art. 33 Licenziamento del Direttore Generale
- 1. Almeno tre mesi prima della scadenza del rapporto di lavoro il Consiglio di Amministrazione delibera circa la cessazione o la conferma in carica del Direttore Generale o la nomina del nuovo Direttore Generale si intenderà tacitamente confermato per un altro triennio.
- 2. La deliberazione di mancata conferma deve essere motivata ed immediatamente comunicata al Direttore Generale.
- 3. Il licenziamento del Direttore Generale nel corso del rapporto di lavoro non puo' aver luogo se non per giusta causa riguardante il Consorzio o, comunque, la sua funzionalità ed efficienza; i motivi del licenziamento dovranno, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione essere contestati all'interessato per iscritto, con invito a presentare pure per iscritto, ed in un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni le sue difese.
- 4. I motivi del licenziamento devono essere indicati esplicitamente nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
- 5. La mancata conferma o il licenziamento del Direttore Generale non incidono sulla posizione, prevista dall'art. 28 comma 2 del presente Statuto, di Direttore di farmacia.

### TITOLO III - PERSONALE

Art. 34 - Struttura organizzativa del Consorzio

1. La Direzione propone al Consiglio di Amministrazione la

struttura organizzativa dei servizi.

2. La struttura organizzativa dovrà soddisfare tutte le necessità di funzionamento del Consorzio per una efficace realizzazione dei suoi programmi di sviluppo.

Art. 35 - Trattamento normativo ed economico

1. Si applica ai dipendenti, in ragione della natura pubblicistica non economica del Consorzio, il contratto collettivo nazionale del comparto Regioni ed Autonomie locali.

TITOLO IV - PIANIFICAZIONE, PATRIMONIO, FINANZA E CONTABILITA'

PARTE PRIMA - PIANIFICAZIONE E BILANCI

Art. 36 - Documenti programmatici

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera il Piano programma contenente le scelte e gli obbiettivi che si intendono perseguire. Il Piano Programma deve essere aggiornato, oppure confermato, annualmente in sede di aggiornamento del Bilancio pluriennale.

Il Bilancio pluriennale di previsione, redatto in coerenza con il Piano Programma, ha durata pari a quello della Ragione Campania ed è aggiornato annualmente. Il Bilancio pluriennale comprende, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti mettendo in evidenza gli investimenti previsti ed indicando le relative modalità di finanziamento.

Art. 37 - Bilancio di Previsione

- 1. L'Esercizio del Consorzio coincide con l'anno solare.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio preventivo economico annuale del Consorzio relativo all'esercizio successivo, redatto in conformità dello schema tipo approvato con Decreto del Ministro del Tesoro.
- 3. Il bilancio preventivo economico dovrà considerare tra i ricavi i contributi in conto esercizio spettanti al Consorzio in base alle leggi statali e regionali.

# Art. 38 - Conto Consuntivo

- 1. Entro i termini previsti dalla normativa vigente il Direttore Generale presenta al Consiglio di Amministrazione il Conto Consuntivo del precedente esercizio, con allegata relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 2. Nella relazione illustrativa del Conto Consuntivo il Direttore Generale dovrà fra l'altro riportare indici di carattere tecnico, economico e finanziario atti a consentire valutazioni di economicità ed efficienza dei servizi gestiti.
- 3. Al Conto Consuntivo devono essere allegati i conti economici sezionali per ciascuno dei servizi gestiti.
- Art. 39 Ripartizione dei costi e dei ricavi comuni
- Il Consorzio deve determinare i costi e i ricavi riferibili a ciascun servizio gestito.
- I costi comuni a più servizi vengono ripartiti in base a parametri oggettivi, da evidenziare nella relazione del Conto Consuntivo.

- 3. Qualora non fosse possibile, per singoli costi o classi di costi, la fissazione di parametri adeguati, si procederà alla suddivisione sulla base dell'incidenza del fatturato di ciascun servizio sull'ammontare del fatturato totale.
- 4. I ricavi comuni saranno assegnati a ciascun servizio in base al concorso del fatturato di ognuno di essi al conseguimento del fatturato complessivo.

Art. 40 - Utile di esercizio

- 1. L'utile d'esercizio sarà destinato nell'ordine:
- a) all'incremento del fondo di riserva, nella misura minima del 15%;
- b) all'incremento del fondo rinnovo impianti nella misura prevista dai piani di ammortamento;
- c) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti nella misura stabilita dal Piano Programma;
- d) ai Comuni consorziati secondo un riparto da effettuarsi in ragione delle quote di partecipazione di ciascun Comune al Consorzio.
- 2. Il versamento dell'eventuale quota di utili da corrispondere ai Comuni consorziati dovrà essere effettuata entro 90 giorni dall'approvazione del Conto consuntivo da parte dell'Assemblea.

Art. 41 - Perdita di esercizio

 Nel caso di perdita di esercizio il Consiglio di Amministrazione deve analizzare le cause che hanno determinato ed indicare, con apposito documento, i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione.

2. Alla copertura delle perdite si farà fronte col fondo di riserva di cui all'articolo precedente; in caso di insufficienza, la perdita residua deve essere ripianata dai Comuni costituenti il Consorzio nelle stesse proporzioni indicate nell'art. precedente (1° comma lettera d) per la distribuzione degli utili.

### PARTE SECONDA - PATRIMONIO

#### Art. 42 - Patrimonio

- 1. Il patrimonio consortile è costituito da:
- a) capitale di dotazione formato dai beni immobili compresi i fondi liquidi assegnati dai singoli Comuni al Consorzio all'atto dell'adesione o successivamente;
- b) beni immobili o mobili acquistati o realizzati in proprio dal Consorzio.

# Art. 43 - Capitale di dotazione

1. I beni immobili conferiti dai Comuni sono valutati dall'Ufficio Tecnico del Comune conferente e in caso di inesistenza dello stesso, dall'Ufficio tecnico erariale provinciale.

Le condizioni di accettazione da convenirsi preventivamente, dovranno tenere conto in particolare delle compatibilità tecniche, dei piani consortili di investimento, della

economicità e dei conseguenti riflessi tariffari.

Il Comune di volta il volta interessato potrà altresì cedere i beni suddetti al Consorzio a titolo di proprietà sulla base di prezzi e condizioni che dovranno essere concordati dalle parti.

### PARTE TERZA - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 44- Finanziamento degli investimenti

- 1. Al finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal Piano Programma, il Consorzio provvede:
- a) con i fondi all'uopo accantonati;
- b) con l'utilizzazione di altre fonti di autofinanziamento;
- c) con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, in relazione agli investimenti per i quali sono stati concessi;
- d) con la contrazione di mutui;
- e) con prestiti obbligazionari;
- f) con incrementi del fondo di dotazione, conferiti dai Comuni del Consorzio.

Art. 45 - Contrazione di mutui

1. Il Consorzio contrae mutui, nel rispetto delle norme di Legge vigenti sulla base delle esigenze finanziarie indicate nel Piano Programma e nel Bilancio pluriennale.

Art. 46 - (Abrogato)

Art. 47 - (Abrogato)

TITOLO V COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Art. 48 Nomina e composizione del Collegio
- 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre componenti, nominati dall'Assemblea, scelti fra gli iscritti all'Ordine professionale provinciale dei Dottori Commercialisti, al Collegio dei Ragionieri, al Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti, e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- 2. In ogni caso la scelta va fatta fuori dall'ambito dell'Assemblea e dei Consigli dei Comuni consorziati.
- 3. La proposta di scelta dei Revisori non può essere discussa e deliberata ove non sia adeguatamente motivata e corredata dagli specifici titoli e requisiti professionali.
- 4. Non possono essere nominati Revisori dei Conti coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità previste dal Codice Civile per i componenti del Collegio Sindacale nelle S.p.A.

Art. 49 - Durata

- Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre anni e può essere riconfermato.
- La decadenza del Consiglio di Amministrazione non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori.

Art. 50 - Sostituzione

- In caso di rinuncia, di decadenza, di revoca o di morte di un Revisore, questo deve essere sostituito entro 60 giorni.
- Il nuovo Revisore resta in carica per la durata del mandato in

corso.

2. Il Collegio dei revisori dei conti si scioglie in caso di cessazione della carica della maggioranza dei componenti del Collegio stesso. L'Assemblea dei sindaci, in tal caso, prende atto dell'avvenuto scioglimento e procede alla nomina del nuovo Collegio dei revisori dei conti.

Art. 51 - Funzioni del Collegio

- 1. Le funzioni del Collegio dei Revisori sono:
- a) vigilanza sull'osservazione delle leggi e dello Statuto del Consorzio nonché sulla regolarità contabile e sulla gestione economicofinanziaria, accertando, almeno trimestralmente, la consistenza di cassa ed il valore di eventuali titoli di proprietà del Consorzio e dallo stesso ricevuti in pegno, cessione o custodia;
- b) l'accertamento e l'attestazione della corrispondenza del rendiconto, sia economico sia patrimoniale, alle risultanze delle scritture contabili;
- c) la evidenziazione, in sede di bilancio consuntivo, dei criteri seguiti per la valutazione degli ammortamenti, delle rimanenze, degli accantonamenti e dei ratei.
- 2. Per lo svolgimento delle funzioni suddette, i Revisori possono procedere, in qualunque momento, anche individualmente, ad ispezioni e controlli relativamente agli atti deliberativi e ai libri contabili del Consorzio, chiedendo altresì agli organi consortili notizie

sull'andamento delle attività.

- 3. Degli accertamenti effettuati, essi devono redigere verbale.
- 4. I Revisori possono partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, senza diritto di voto.

TITOLO VI - CONTRATTI

Art. 52 - Contratti in generale

- 1. Il Consorzio ha la capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, provvede a tutte le forniture, gli acquisti, le alienazioni, gli affitti, i lavori, i trasporti e quant'altro comporta per il suo funzionamento mediante contratti preceduti da apposita gara, o da trattativa privata, o in economia, in conformità delle vigenti disposizioni di legge in quanto applicabili, anche per quanto attiene la costituzione, la modificazione, l'esecuzione e l'estinzione del rapporto contrattuale.
- 2. Sulla suddetta materia il Consiglio di Amministrazione potrà fissare con propri atti deliberativi o mediante appositi regolamenti, una specifica disciplina interna.

Art. 53 - Gare pubbliche

1. I contratti sono di norma preceduti da apposite gare per le quali possono assumere la forma dell'asta pubblica, della licitazione privata e dell'appalto concorso, salvo il ricorso alla trattativa privata o al sistema in economia.

2. Le gare sono indette con deliberazione del Consiglio di Amministrazione cui spetta anche la determinazione delle procedure da osservarsi per addivenire alla stipula dei contratti.

# Art. 54 - Trattativa privata

- 1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il ricorso alla trattativa privata nei seguenti casi:
- a) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non abbia dato luogo ad aggiudicazione;
- b) per l'acquisto o noleggio di beni nazionali o esteri la cui produzione è garantita da privativa industriale o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti.
- c) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni e di servizi, dovuta a circostanze imprevedibili ovvero alla necessità di far eseguire le prestazioni a spese ed a rischio delle ditte inadempienti, non consente l'indugio della pubblica gara;
- d) per l'affidamento di particolari studi, ricerche e sperimentazioni, richiedenti alta competenza tecnica o scientifica.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare, con delibera motivata, il ricorso a trattativa privata in ogni caso, diverso da quelli sopra contemplati, in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze, per le quali non possono

essere utilmente seguite le forme previste per l'asta pubblica, la licitazione privata e l'appalto concorso.

Art. 55 - Sistema in economia

- 1.Il sistema in economia, oltre alle spese, riguarda anche le vendite, i noleggi, le prestazioni di opere e servizi da parte del Consorzio nei confronti di terzi.
- 2. Il Direttore Generale provvede, sotto la propria responsabilità, senza l'osservanza delle procedure contrattuali richiamate nei precedenti articoli alle spese a tutti gli altri negozi giuridici che possono farsi in economia.

Art. 56 - Natura delle spese in economia

- 1. Rientrano tra le spese da effettuarsi in economia:
- a) Le spese necessarie per assicurare il normale funzionamento del Consorzio;
- b) Le spese occorrenti per l'urgente provvista di materie prime e materiale;
- c) Le spese necessarie per le riparazioni non eccedenti l'ordinaria manutenzione degli impianti, dei macchinari e degli stabili.
- 2. Rientrano anche nelle spese in economia, le spese necessarie per assicurare il normale funzionamento del Consorzio riguardanti la fruizione dei servizi e prestazioni esercitati da terzi in regime di monopolio per i quali non si possono effettuare scelte o contrattazioni per quanto attiene

il soggetto erogatore ed i corrispettivi dovuti.

Art. 57 - Limiti massimo di valore delle spese in economia

- 1. Il limite massimo di valore per ogni singola spesa effettuabile in economia è fissato da apposito regolamento.
- 2. L'insieme delle spese in economia di ogni singolo esercizio deve essere contenuto entro i limiti massimi di valore fissati nel Bilancio Preventivo e l'attività inerente l'effettuazione delle spese di cui trattasi dovrà avvenire secondo le direttive che verranno impartite dal Consiglio di Amministrazione con riferimento ai Piani Programma, alle strategie e politiche del Consorzio, alle quali Il Direttore generale dovrà attenersi.

# Art. 58 - Forme partecipative

1. Il Consorzio è tenuto a promuovere ogni possibile forma di comunicazione interattiva con gli utenti e di partecipazione consultiva degli stessi in ordine al funzionamento ed alla erogazione dei servizi ed alla loro distribuzione sul territorio, anche tramite appositi regolamenti.

# Art. 59 - Livello di gradimento dei servizi:

il Consorzio potrà predisporre ricerche sul livello di gradimento dei servizi pubblici da parte degli utenti. A tal fine potrà commissionare ad Enti ed Istituti di comprovata esperienza e serietà ricerche e studi per individuare le ragioni oggettive o soggettive di eventuali insufficienze o carenze presenti nei diversi servizi.

Art. 60 - Ruolo dei dipendenti

1. Nel quadro del miglioramento dei rapporti con l'utenza il Consorzio riserverà una speciale attenzione al ruolo dei dipendenti curando, in particolare, una sempre maggiore qualificazione e professionalità degli stessi.

### TITOLO VIII - NORME GENERALI E TRANSITORIE

### Art.61 - Indennità e Compensi

1. L'Assemblea determina l'indennità di carica o il gettone di presenza spettanti al Presidente e ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità a quanto previsto dalla legge e , in mancanza, tenuto conto delle particolari funzioni e professionalità richieste.

### Art. 62 - Controversie tra Comuni

1. Ogni controversia tra i Comuni consorziati tra essi e il Consorzio, derivante dalla interpretazione e/o l'esecuzione del presente Statuto, sarà rimessa alle determinazioni di un collegio arbitrale, composto di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dai due arbitri così nominati, ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Salerno. Gli arbitri così nominati hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non sarà suscettibile di nessuna impugnazione avanti l'Autorità giudiziaria.

# Art. 63 - Disposizioni finali

- 1. Il comma 11 bis dell'art. 25 della L. 142/90 che è stato introdotto dalla 437/95 così dispone "Ai consorzi costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali si applicano, in deroga a quanto stabilito dall'art. 51 comma 1 della 142/90, tutte le disposizioni previste dall'art. 23 della medesima legge e dalle altre norme di legge e di regolamento che disciplinano le aziende speciali degli enti locali".
- 2. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.